



Proteine animali trasformate (PAT) nell'alimentazione zootecnica

Verona, 2 febbraio 2018

Silvio Borrello

Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Decorso della BSE

I dati di prevalenza e di incidenza nel corso degli anni indicano un costante declino della malattia:

► I casi positivi di BSE dal 2001 al 2016 registrano un calo del 99,49%


Si è passati infatti da 2174 del 2001 ad appena 5 nel 2015, altri 5 nel 2016 (nati dopo il divieto) e solo 4 casi nel 2017.

► Nella maggior parte dei casi le positività confermate in Europa sono stati in animali molto vecchi, nei quali è ipotizzabile che l'infezione sia avvenuta molti anni prima, ma si sono registrati casi in animali giovani. In generale però si può dire che il rischio odierno di esposizione all'infezione sia molto trascurabile.


► attraverso processi di simulazione e/o matematici alcuni studi concludono che il rischio BSE nella catena alimentare animale e in quella umana ad oggi sia decisamente basso.

Declino malattia in EU

Declino Casi BSE



L'andamento dei casi in EU e Italia



Graphs by area

Sorveglianza BSE in UE e in Italia: 2001/2016



Test Totali In Ue

115 Milioni

Test Totali In Italia

7.491.709 (Aggiornato al 30/11/2017)

Casi BSE Totali in UE

7.744 (Dal 2001 Al 2016)

Casi Di BSE in IT

145


Casi BSE Classica/Atipica in UE

7.629/115


Casi BSE Classica/Atipica in IT

140/ 5

L'andamento dei test eseguiti in EU



L'andamento dei test eseguiti in Italia



Strategia della Commissione Europea

La Commissione europea insieme agli SM sottoscrivono la « Road Map1 (2005-2009)» nella quale approvano che:

A seguito del favorevole andamento epidemiologico della BSE

si potevano avviare le modifiche delle misure sanitarie applicate a partire dal 2001 con il Regolamento 999/2001.

Mantenendo come **OBBIETTIVO** la salvaguardia della salute dei consumatori

Prime misure allentate

OBIETTIVO STABILITO

Abbattimento degli animali dopo un caso di BSE



OBIETTIVO RAGGIUNTO

Si abbattono solo gli animali della coorte di nascita e della coorte alimentare

Innalzamento dell'età target per l'applicazione della sorveglianza



Dal test sugli animali di 24 mesi di tutte le categorie, si passa al campionamento di animali regolarmente macellati di 30 mesi e 24 della categoria a rischio fino ad arrivare a 48 mesi

Modifica delle misure di distruzione del latte in caso di BSE



Si Elimina l'obbligo di distruggere il latte in presenza sia di sospetto che conferma di BSE"

Allentamento divieto uso mangimi



Autorizzate alcune sostanze nei mangimi prima vietate (esempio farina di pesce nei giovani ruminanti)

Strategia della Commissione Europea

La Commissione europea insieme agli SM sottoscrivono la «Road Map 2 (2010-2014)» nella quale approvano che:

Date le nuove conoscenze scientifiche;

L'ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica,

ma soprattutto

per il crescente numero di Stati membri che avrebbe beneficiato di una condizione di rischio trascurabile per BSE secondo l'OIE

Era possibile procedere ad un'ulteriore revisione della normativa in vigore

Mantenendo come **OBIETTIVO: la salvaguardia della salute dei consumatori**

Realizzazione CATEGORIZZAZIONE OIE

Situazione Europea

Stati membri: 24
Regioni di SM: 2
EFTA: 4

Paesi Terzi

Stati: 19
Regione: 1



RISCHIO CONTROLLATO 2008



L'Italia

RISCHIO TRASCURABILE Maggio 2013



Revisione dei divieti per l'uso delle PAT:

Deroghe

► l'utilizzo di PAT di non ruminanti nell'alimentazione animale è stato possibile alle condizioni seguenti:

- 1) divieto di riciclaggio all'interno delle specie;
- 2) la determinazione della specie di origine delle PAT con metodiche analitiche convalidate
- 3) un corretto percorso di distribuzione delle PAT derivate da specie diverse.

Prime deroghe ai divieti:

(Regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013)

Reintroduzione parziale delle **PAT di NON ruminanti** nell'alimentazione degli animali:

Ruminanti non svezzati

- sostituti del latte contenenti farine di pesce

Animali d'acquacoltura

- PAT di non ruminanti e di mangimi composti che le contengono
- farina di pesce (PAT) e mangimi composti contenenti farine di pesce non appartenenti alla stessa specie allevata.

Revisione delle MISURE: MSR

Dopo il parere del 13.03.2014 on BSE *risk in bovine intestines and mesentery*: la rimozione dalle catene alimentari degli ultimi 4 metri del piccolo intestino insieme al cieco, di animali infetti di età fino ai 36 mesi, consentirebbe di ottenere una riduzione pari a oltre il 90% dell'infettività totale intestinale/mesenterica...

Viene revisionata la lista del materiale specifico a rischio

1. E' stata dapprima modificata la lista degli SRM per i Bovini provenienti dagli Stati Membri con *status indeterminate e controllato* (Regulation UE n.2015/728 of 6.05.2015)
2. POI...si è operato l'allineamento con I requisiti OIE riguardo alla rimozione degli SRM dei bovini provenienti dai soli SM a rischio negligibile per BSE (Regulation n. UE 2015/1162 del 15/07/2015)
3. **Rimozione dell'accordo bilaterale per l'esportazione PAT NON Ruminanti verso P.T.**

Revisione delle MISURE: Farine d'insetto

Dopo l'opinione del 8 ottobre 2015 "*Risk profile of insects as food and feed*" che chiarisce: *la replicazione dei prioni negli insetti non è considerata possibile se il substrato non comprende proteine ricavate da deiezioni umane o di ruminanti o altre fonti proibite o pericolose...*

Viene introdotta la Farina d'insetto con il Regolamento (UE) 2017/893 del 24 maggio 2017

Ammette l'uso di proteine animali trasformate (PAT) derivate da insetto, nell'alimentazione di animali da acquacoltura, a ben specifiche condizioni di trasformazione, stoccaggio, trasporto e utilizzo.

Titolo diapositiva??

	Animali di allevamento ruminanti	Animali di allevamento ruminanti NON svezzati	Animali di allevamento non ruminanti	Animali di acquacoltura	Animali da pelliccia e da compagnia
Latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro*	S	S	S	S	S
Uova e prodotti a base di uova*	S	S	S	S	S
Collagene e gelatina derivati da non ruminanti*	S	S	S	S	S
Proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti*	S	S	S	S	S
Sostituti del latte contenenti farine di pesce	N	S	S	NA	S
Farina di pesce *	N	N	S	S	S
Fosfato di calcio e fosfato tricalcico di OA*	N	N	S	S	S
Prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti*	N	N	S	S	S
farina di sangue di non ruminante*	N	N	N	S	S
PAT di animali non ruminanti*, diverse dalle farine di pesce	N	N	N	S	S
PAT di ruminanti*	N	N	N	N	S

* e mangimi che li contengono

NA: non applicabile


Introduzione di PAT di cat. 3 da altri Stati membri dell'Unione Europea – Aspetti normativi

- ▶ E' consentita l'introduzione di PAT di categoria 3 di qualsiasi specie animale per uso mangimistico
- ▶ La movimentazione intra UE di tali prodotti è disciplinata dai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011, i quali stabiliscono, in particolare, che:
 1. la spedizione di ogni partita deve essere accompagnata, sino alla destinazione finale, da un **documento commerciale**, in originale, conforme al modello stabilito dal regolamento (UE) n. 142/2011.
 2. Attraverso tale documento le autorità competenti (Unità Veterinarie Locali-UVL) degli Stati membri di origine e di destinazione delle partite hanno l'obbligo di **informarsi reciprocamente** in merito alla spedizione/arrivo di ogni singola partita,
 3. Il DOCOM, infatti, è gestito anche attraverso il **sistema TRACES**, in maniera che sia assicurata la comunicazione diretta tra UVL e la rintracciabilità (regolamento 1069/2009, art. 48, par. 3).

Introduzione di PAT (tutte le categorie) da altri Stati membri dell'Unione Europea

Anno	Partite	Quantità (Ton.)
2016	14616	471.925
2017	12368	308.477

Spedizioni di PAT in Italia da altri Stati membri (numero tonnellate negli anni 2016 e 2017)



Introduzione di PAT di cat. 3 da altri Stati membri dell'Unione Europea – **Aspetti normativi**

► In Italia, in aggiunta a tale misure di tracciabilità, gli operatori primi destinatari materiali di PAT di categoria 3 di provenienza UE devono:

1. registrarsi preventivamente presso l'UVAC territorialmente competente;
2. segnalare in anticipo l'arrivo di ogni partita all'UVAC e alla ASL territorialmente competenti (prenotifica), attraverso il sistema SINTESIS

► L'inosservanza delle suddette disposizioni è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 30/01/1993, n. 28

Introduzione di PAT di cat. 3 da altri Stati membri dell'Unione Europea – Problematiche sulla tracciabilità

- Nel 2015 , partendo da una segnalazione pervenuta dalle Autorità del Regno Unito (*Food Standards Agency*) sono state evidenziate gravi irregolarità nei traffici di PAT verso l'Italia

- La DGSAF attraverso l'ausilio dei sistemi informativi TRACES e SINTESIS, ha accertato gravi inadempienze e violazioni ed in particolare:
 1. mancato arrivo a destinazione di un rilevante numero di partite per le quali i rispettivi DOCOM evidenziavano come destinataria una ditta italiana;
 2. le spedizioni di PAT, invece, risultavano essere state irregolarmente dirottate verso taluni Paesi asiatici (violazione delle disposizioni comunitarie vigenti: reg. n. 999/2001, reg. n. 1069/2009 e reg. n. 142/2011);
 3. mancato messaggio TRACES di ritorno da parte dell'ASL competente sullo stabilimento italiano di destinazione che doveva attestare il mancato arrivo del prodotto in maniera da informare l'autorità competente del Paese speditore.

Introduzione di PAT di cat. 3 da altri Stati membri dell'Unione Europea – **Interventi della DGSAF**

► La DGSAF è intervenuta sulla questione segnalata dal Regno Unito attraverso le seguenti misure:

1. intervento sulla Regione interessata finalizzato ad effettuare le verifiche del caso e ad adottare provvedimenti nei confronti della ditta italiana di destinazione, tramite l'intervento della ASL competente;
2. indicazioni operative a tutti gli UVAC, mirate a segnalare alle ASL del territorio di competenza eventuali inadempienze in merito alla conferma (obbligatoria) dell'arrivo a destinazione delle partite;
3. attività di monitoraggio a campione, attraverso l'ausilio del sistema TRACES, delle partite di PAT spedite dall'Unione Europea verso l'Italia;
4. identificazione a seguito del monitoraggio delle partite per le quali, trascorso un periodo congruo dalla data di partenza, non risultava ancora essere stato effettuato il messaggio TRACES di ritorno da parte delle ASL competenti;

Introduzione di PAT di cat. 3 da altri Stati membri dell'Unione Europea – Interventi della DGSAF

- 4. Rilevate gravi inadempienze, non solo nella Regione interessata, ma anche in altre Regioni del territorio nazionale;**
- 5. Ulteriori indicazioni operative agli UVAC con interventi sulle ASL interessate per garantire la corretta attuazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di tracciabilità delle PAT**
- 6. Successivamente all'adozione delle misure sopra indicate, significativa riduzione del numero delle partite di PAT prive del messaggio TRACES di ritorno.**

Export PAT

- è stato abolito l' **accordo scritto** tra gli Stati Membri di origine e il Paese Terzo di destinazione per l'esportazione di PAT **di non ruminanti**.
(regolamento (UE) 2016/27, di modifica del Regolamento 999/2001)

- l'OIE, con propria Risoluzione del maggio 2013, ha riconosciuto l'Italia come Paese a rischio negligibile

- L'Italia ad oggi è a rischio **NEGLIGIBILE**

Export PAT

Dal 1° luglio 2017 sono in vigore condizioni specifiche per l'esportazione di PAT derivate da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine.

Riguardano indistintamente



PAT derivate da soli ruminanti



PAT multispecie
(derivate sia da ruminanti che da non ruminanti)

Condizione specifica – 1 –

Trasporto diretto dallo stabilimento di trasformazione al PIF



Condizione specifica – 2 –

Trasportate direttamente dall'impianto in contenitori sigillati

- L'Autorità competente al posto di ispezione frontaliere deve verificare il sigillo di ogni contenitore.
- Sulla base dell'analisi del rischio, l'Autorità competente al posto di ispezione frontaliere può verificare i sigilli in maniera casuale.
- *Se la verifica del sigillo non è soddisfacente, la partita dev'essere distrutta o rispedita allo stabilimento di origine.*

Condizione specifica – 3 –

Documento di accompagnamento

► La partita di PAT dev'essere accompagnata da un idoneo documento commerciale, rilasciato dal Sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

► L'Autorità competente al posto di ispezione frontaliere informa, sempre tramite TRACES, l'Autorità competente responsabile dello stabilimento di origine dell'arrivo della partita presso il punto di uscita e, se del caso, dei risultati della verifica dei sigilli e delle eventuali azioni correttive intraprese.

Azione della Commissione (anno 2016)

Alla luce della forte riduzione dei casi di BSE in Europa la Commissione Europea ha richiesto all'EFSA di fornire un'opinione scientifica in merito agli ultimi casi di BSE:

- 1) Sulla possibile origine di 60 casi di BSE classica o di tipo sconosciuto apparsi dopo l'entrata in vigore del *feed ban* nella UE
- 2) Sulla possibile esclusione dall'origine di questi casi dell'alimentazione con materiale contaminato dall'agente della BSE

Opinione scientifica EFSA del 7 giugno 2017

I dati in possesso dell'EFSA supportano le seguenti ipotesi:

- **l'alimentazione rimane un significativo fattore di rischio comune per alcuni casi;**
- **fattori di rischio, geograficamente non identificati sia che siano legati all'alimentazione o meno;**
- **Differente organizzazione della sorveglianza epidemiologica nei vari SS.MM**
- **Nonostante l'alta sensibilità analitica dei test utilizzati, il sistema di sorveglianza potrebbe non evidenziare bassi livelli di materiale contaminato**
- **Dev'essere considerato anche un numero di potenziali sorgenti biologiche, ambientali, genetiche, iatrogene, materne, alimentari, non ancora chiaramente identificati.**

Strategia per il futuro

E' possibile prevedere una liberalizzazione delle PAT, sulla base di:

- **emanazione di pareri scientifici da parte dell'EFSA favorevoli**
- **una efficace azione coordinata del Consiglio e del Parlamento Europeo**
- **una precisa presa di coscienza da parte di tutti gli SS.MM. in relazione all'impatto emozionale sui consumatori delle carni**

Strategia per il futuro

- **I divieti applicati fino ad oggi sull'uso delle PAT di origine ruminante ha comportato ad oggi un'eccedenza di tali prodotti**
- **Come già enunciato a livello Europeo e Nazionale si comincia ad ipotizzare una possibile revisione della strategia**
- **Si stanno affinando i metodi di laboratorio per l'identificazione delle specie**

Strategia per il futuro

Il Ministero

« ha chiesto ai centri di referenza CEA e CReAA (Istituto Zooprofilattico di Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta) un parere congiunto che descriva il contesto epidemiologico aggiornato per supportare una tale revisione»

Grazie per l'attenzione